

# L'origine delle merci negli scambi internazionali



A cura dell'Ufficio Commercio Estero  
della Camera di Commercio di Ancona

Gennaio 2009

## INDICE

---

Origine della merce negli scambi internazionali	pag. 1
L'etichettatura "MADE IN..."	pag. 2
La tutela del marchio registrato contro marchi contraffatti o usurpativi	pag. 5
Origine: considerazioni preliminari	pag. 8
Origine preferenziale	pag. 9
Origine non preferenziale	pag. 11
Allegato 1	pag. 13
Allegato 2	pag. 20

---

## **ORIGINE DELLE MERCI NEGLI SCAMBI INTERNAZIONALI**

---

La determinazione del Paese di origine delle merci è il criterio fondamentale utilizzato sia per l'applicazione delle misure di salvaguardia commerciale a tutela del consumatore, sia per la concessione di benefici tariffari (riduzione o esenzione dei dazi doganali). La disciplina dell'origine delle merci, molto articolata e in continua evoluzione, richiede alle imprese la responsabilità di individuare preventivamente le regole applicabili ai propri prodotti. Essa pone, inoltre, a carico delle imprese le sanzioni previste in caso di illecito doganale connesso all'origine che costituisce anche illecito penale.

Il concetto di origine ricorre nel commercio internazionale in ambiti diversi, che coinvolgono più soggetti: Dogane, Camere di Commercio e Magistratura.

Prima di esaminare in dettaglio le norme di origine preferenziale e non preferenziale, è opportuno chiarire tutte le situazioni in qualche modo connesse all'origine.

- **Made in...**  
**Tutela del consumatore contro false e fallaci indicazioni di origine**
- **Tutela del marchio registrato contro marchi contraffatti o usurpativi**

## **L'ETICHETTATURA "MADE IN ..."**

---

### **Riferimenti normativi**

- **Accordo di Madrid 1891 sulla repressione delle false o ingannevoli indicazioni di provenienza**
- **D.P.R. 26 febbraio 1968, n. 656**
- **Circolare Dogane n° 275/D del 23/10/1995**
- **Art. 517 Codice Penale**
- **Art. 4, comma 49, Legge 350/2003**
- **Legge 80/2005 (Decreto Competitività)**
- **Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO relativo all'indicazione del paese di origine di taluni prodotti importati da paesi terzi 2005/0254 (ACC)**
- **Art. 6 D. Lgs 6.9.2005 n. 206 (Codice del Consumo) entrato in vigore il 23 ottobre 2005.**
- **L'art. 31 bis del Decreto Milleproroghe (D.L. 237/05)**

### ***Accordo di Madrid sulla repressione delle false o ingannevoli indicazioni di provenienza (1891)***

Art. 1, comma 1 Qualsiasi prodotto recante una falsa o ingannevole indicazione di provenienza, nella quale uno dei Paesi, cui si applica il presente Accordo, o un luogo situato in uno di essi, fosse direttamente o indirettamente indicato come Paese o come luogo d'origine, sarà sequestrato alla importazione in ciascuno di detti Paesi.

Art. 2, comma 1 Il sequestro sarà eseguito a cura dell'Amministrazione delle dogane, che ne avvertirà immediatamente l'interessato, persona fisica o giuridica, allo scopo di permettergli di regolarizzare, se lo desidera, il sequestro conservativo; tuttavia il Ministero pubblico, o qualsiasi altra autorità competente, potrà chiedere il sequestro sia a domanda della parte lesa sia d'ufficio; la procedura seguirà allora il suo corso ordinario.

Art. 3 Le presenti disposizioni non escludono che il venditore indichi il suo nome o il suo indirizzo su prodotti provenienti da un paese diverso da quello della vendita, ma, in tal caso, l'indirizzo o il nome deve essere accompagnato dall'indicazione precisa, e a caratteri ben chiari, del Paese o del luogo di fabbricazione o di produzione o da altra indicazione che valga ad evitare qualsiasi errore sulla vera origine delle merci.

### **D.P.R. 26 Febbraio 1968 n. 656**

**Art. 1** Le merci per le quali vi sia il fondato sospetto che rechino una falsa o fallace indicazione di provenienza sono soggette a fermo all'atto della loro introduzione nel territorio della Repubblica, a cura dei competenti uffici doganali che ne danno immediatamente notizia all'Autorità Giudiziaria e agli interessati.

### **Circolare del 23/10/1995 n. 275:**

“...le disposizioni afferenti all'Accordo di Madrid sulla repressione delle false o fallaci indicazioni d'origine (DPR 656 del 26.2.68), pur essendo esplicitamente finalizzate alla tutela del consumatore, tuttavia sono **nessariamente collegate alla nozione di origine non preferenziale delle merci.**”

**Art. 517 Codice Penale**, così come modificato dalla legge 24 dicembre 2003, n. 350/03 – e dalla Legge n. 80/05 del 14 maggio 2005, c.d. “Decreto Competitività”:

“Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali od esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è prevenuto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a 20.000 euro”.

### **Legge 24 dicembre 2003 n. 350 – Art. 4, comma 49:**

“L'importazione e l'esportazione a fini di commercializzazione ovvero la commercializzazione di prodotti recanti false o fallaci indicazioni di provenienza o **di origine** costituisce reato ed è punita ai sensi dell'art. 517 c.p.”

### **Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO relativo all'indicazione del Paese di origine di taluni prodotti importati da Paesi terzi 2005/0254 (ACC)**

**Art. 1** Il presente regolamento si applica ai prodotti industriali, ad esclusione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, ... e dei prodotti alimentari o derrate alimentari...

**Art. 2** Le merci su cui è obbligatorio apporre il marchio sono quelle elencate nell'allegato del presente regolamento e importate da Paesi terzi, ad eccezione delle merci originarie del territorio delle Comunità europee, della Turchia e delle Parti contraenti dell'accordo SEE.

Merci contemplate:

- Cuoi in crosta e cuoi finiti
- Tacchi, soles, nastri/cinghie, parti, sintetici, altri
- Oggetti di selleria e finimenti, oggetti da viaggio, borse, borsette e contenitori simili, lavori di budella
- Indumenti, accessori di abbigliamento ed altri oggetti di pelli da pellicceria, pellicce artificiali e oggetti di pellicce artificiali

- Materie tessili e loro manufatti
- Calzature, ghette ed oggetti simili
- Prodotti ceramici
- Oggetti di vetro per la tavola, la cucina, la toletta, l'ufficio, la decorazione degli appartamenti o per usi simili
- Minuterie ed oggetti di gioielleria e loro parti, di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi
- Mobili, mobili medico-chirurgici, oggetti lettereschi e simili, apparecchi per l'illuminazione
- Scope e spazzole

### ***D.Lgs 6.9.2005 n. 206 (Codice del Consumo)***

Art. 6 I prodotti o le confezioni dei prodotti destinati al consumatore, commercializzati sul territorio nazionale, riportano, chiaramente visibili e leggibili, almeno le indicazioni relative:

- a) alla denominazione legale o merceologica del prodotto;
- b) al nome o ragione sociale o marchio e alla sede legale del produttore o di un importatore stabilito nell'Unione Europea;
- c) al Paese di origine se situato fuori dall'Unione Europea.**

Art. 7 Le indicazioni di cui all'art. 6 devono figurare sulle confezioni o sulle etichette dei prodotti **nel momento in cui sono posti in vendita al consumatore.**

Art. 10 Con decreto del Ministro delle Attività produttive, di concerto con il Ministro per le Politiche Comunitarie e con il Ministro della Giustizia ..., sono adottate le norme di attuazione dell'art. 6.

### ***D.L. 30.12.2005 n. 273***

31-bis. Differimento di termini in materia di etichettatura.

1. L'efficacia della disposizione di cui all'articolo 6, comma 1, lettera c), del Codice del Consumo..., decorre dal 1° gennaio 2007 e, comunque, a partire dalla data di entrata in vigore del Decreto di cui all'articolo 10 del predetto Codice.

*Attualmente il regolamento di attuazione del Codice del Consumo non è ancora stato emanato. In attesa del Decreto di attuazione si continuano ad applicare le disposizioni contenute nel DM Industria 8 febbraio 1997, n.101. Quest'ultimo dava a sua volta attuazione a quanto era previsto dall'art. 1 della precedente Legge 10 aprile 1991 n. 126, ora abrogata. Il contenuto dell'art. 1 della Legge 126/91 era in tutto simile a quello dell'art.6 del Codice, fatta eccezione per l'obbligo dell'indicazione del Paese extracomunitario di origine che costituisce una novità assoluta introdotta dal D.Lgs. 206/2005.*

## LA TUTELA DEL MARCHIO REGISTRATO CONTRO MARCHI CONTRAFFATTI O USURPATIVI

---

La contraffazione rappresenta una violazione del diritto di proprietà intellettuale. La sua principale conseguenza economica sta nel rischio che si determini un impoverimento dell'offerta di prodotti dell'intelletto e, più in generale, un disincentivo all'innovazione, ponendo così un'ipoteca sulla competitività dei sistemi produttivi interessati da questo fenomeno. Le merci contraffatte minacciano inoltre la salute e la sicurezza dei cittadini a causa della sicurezza intrinseca dei prodotti, specie in alcuni settori come quello farmaceutico, automobilistico e alimentare.

Una tutela adeguata ed effettiva della proprietà intellettuale contribuisce a consolidare la fiducia nel mercato da parte delle imprese, inventori e creatori e costituisce un forte incentivo all'investimento, al progresso economico ed al mantenimento di un mercato concorrenziale.

La Camera di Commercio è impegnata da tempo su questi temi con iniziative mirate organizzate in collaborazione con le più importanti autorità scientifiche e con partner istituzionali, finalizzate, da un lato, ad informare gli operatori economici e, dall'altro, a rafforzare la tutela delle produzioni locali.

L'Ente camerale, attraverso il proprio **Ufficio Brevetti e Marchi – Centro Regionale Pat-Lib**, sta pertanto svolgendo una vera e propria campagna di sensibilizzazione sul tema della contraffazione e della tutela della proprietà intellettuale, oltre ad un'assistenza quotidiana nei confronti dell'utenza, con lo scopo di risolvere con efficienza e rapidità i dubbi e le problematiche sollevate.

Il programma di attività intrapreso ha così oggettivamente rafforzato il ruolo della Camera di Commercio nella diffusione della cultura brevettuale e della conoscenza degli strumenti di tutela del marchio e dell'innovazione di prodotto.

L'Ente camerale ha inoltre sviluppato materiale informativo a carattere monografico sul tema della tutela della proprietà intellettuale, divulgandolo all'esterno attraverso il proprio sito e con un'azione capillare sul territorio.

Non va poi dimenticato che la Camera di Commercio, in collaborazione con la Regione Marche e l'Università Politecnica delle Marche - Facoltà di Ingegneria, ha recentemente partecipato alla creazione ed all'implementazione del sito web [www.marcheinnovazione.it](http://www.marcheinnovazione.it), nato con la finalità di favorire la raccolta e la diffusione di informazioni ed approfondimenti sul tema dell'innovazione a livello regionale. Il portale sopra citato ha infatti l'obiettivo di diventare in tempi rapidi un luogo, seppur virtuale, di accesso e conoscenza dell'offerta di innovazione presente sul territorio regionale, favorendo l'interazione tra i soggetti (imprese, centri di ricerca e trasferimento tecnologico, istituzioni pubbliche che forniscono servizi e finanziamenti

a supporto dell'innovazione, ecc.) che sviluppano processi di generazione ed applicazione della conoscenza scientifica e tecnologica.

L'autorità doganale esercita il proprio potere d'intervento contro il fenomeno della contraffazione secondo le modalità e con i poteri precisati agli articoli 4 e 9 del Regolamento n.1383/2003; i citati articoli attribuiscono all'Agenzia delle Dogane il potere di sospendere lo svincolo o procedere al blocco delle merci sospettate di essere contraffatte, informando il titolare del diritto.

Sono considerate violare i diritti di proprietà intellettuale le merci:

- **Contraffatte**: quelle, compreso il loro imballaggio, su cui sia stato apposto senza autorizzazione un marchio di fabbrica o di commercio identico a quello validamente registrato per gli stessi tipi di merci.
- **Merci usurpative**: quelle che costituiscono o che contengono copie fabbricate senza il consenso del titolare del diritto d'autore o dei diritti connessi o del titolare dei diritti relativi al disegno o modello registrato o meno a norma del diritto nazionale o di una persona da questi validamente autorizzata nel paese di produzione.

Rimedi alla violazione dei diritti di proprietà intellettuale:

**Su intervento di parte**: Per ottenere l'intervento delle autorità doganali, il titolare del diritto o altra persona autorizzata al suo utilizzo, o un loro rappresentante, deve presentare alla Agenzia delle Dogane di Roma una domanda di tutela in ambito nazionale o comunitario utilizzando i moduli disponibili nel sito Internet dell'Agenzia alla voce "Lotta alla contraffazione".

Nel caso in cui la dogana accerti che merci dichiarate per l'immissione in libera pratica, l'esportazione, la riesportazione o il vincolo ad un regime sospensivo, corrispondono alla descrizione delle merci che figurano nella decisione adottata in accoglimento della domanda del titolare stesso, sospende lo svincolo delle merci o procede al blocco delle stesse.

**Su intervento della dogana**: quando un ufficio doganale, prima di una richiesta di intervento, scopre che le merci dichiarate risultano in modo evidente contraffatte o usurpative, può sospendere le formalità doganali per un periodo di tre giorni lavorativi, in modo da consentire al titolare del diritto, direttamente contattato di presentare richiesta di intervento. L'ufficio doganale deve inoltre informare senza indugio il dichiarante.

Entro il termine di dieci giorni lavorativi il titolare del diritto deve presentare all'ufficio doganale interessato una copia del ricorso prodotto alla competente Autorità Giudiziaria o della decisione da questa adottata per il sequestro conservativo delle merci stesse. In mancanza, la dogana provvede allo svincolo della merce e alla revoca del blocco.

Se le merci vengono infine riconosciute come contraffatte o usurpative, la dogana può disporre la distruzione, oppure esse possono formare oggetto di donazione ad enti assistenziali, previa eliminazione dei marchi apposti sulle merci.

**La banca dati FALSTAFF (Fully Automated Logical System To Against Forgery & Fraud) consultabile sul sito delle dogane contiene tutte le informazioni necessarie sull'argomento.**

L'utente accede a FALSTAFF tramite il portale dell'Agenzia delle Dogane (<http://www.agenziadogane.it/wps/wcm/connect/ed/Servizi/F.A.L.S.T.A.F.F./>).

Il titolare dei diritti di proprietà intellettuale presenta via web l'istanza di tutela, conformemente al modello previsto dal Reg. CEE 1383/2003, elencando i prodotti che intende tutelare, e per ognuno di essi le caratteristiche merceologiche e doganali e le eventuali ipotesi di frode conosciute.

## **ORIGINE**

---

### **CONSIDERAZIONI PRELIMINARI**

Non esiste ancora una convenzione internazionale in materia di origine, simile a quella sulla **nomenclatura doganale delle merci (Harmonized System)** o sul **valore in dogana delle merci**.

In realtà, l'Uruguay Round del 1994, che ha portato alla trasformazione del GATT in WTO, prevede un accordo sull'armonizzazione delle regole di origine non preferenziale: nell'ambito del WTO è stata costituita una Commissione che lavora d'intesa con un analogo organismo del WCO (World Customs Organization). I lavori sono ancora in corso.

Attualmente, ogni Stato emana in via autonoma le proprie regole di origine:

l'Unione Europea utilizza le sue per attribuire l'origine comunitaria ai prodotti esportati verso i Paesi non legati da accordi tariffari (ad esempio USA, Canada, ...) emettendo il relativo certificato di origine, mentre all'importazione dai suddetti Paesi l'Unione Europea accetta le certificazioni rilasciate secondo le regole di ciascun Paese esportatore.

L'origine in senso doganale può non coincidere affatto con la provenienza delle merci, infatti per esempio dei prodotti che provengono dalla Russia possono avere origine doganale cinese: *è importante dunque chiarire che la provenienza e l'origine sono due concetti diversi che possono coincidere o non coincidere.* (Quando una ditta dichiara la *provenienza* della merce non conta niente ai fini dell'attribuzione dell'origine).

Le norme comunitarie prevedono un duplice insieme di regole per definire l'origine doganale di una merce:

- **ORIGINE PREFERENZIALE**
- **ORIGINE NON PREFERENZIALE**

## **ORIGINE PREFERENZIALE**

---

L'origine preferenziale fa riferimento a regole specifiche relative ad accordi che intercorrono tra l'Unione Europea e altri Paesi e che prevedono dei trattamenti tariffari agevolati (riduzione o piena esenzione del dazio). Considerati i forti benefici è chiaro che le regole da seguire per determinare l'origine preferenziale risultano essere molto più restrittive rispetto a quelle per la determinazione dell'origine non preferenziale e scaturiscono dagli accordi di volta in volta stipulati tra la Comunità e un Paese terzo o un gruppo di Paesi terzi.

Gli accordi di regime preferenziale possono essere unilaterali, nel caso in cui per esempio l'Unione Europea adotti dei dazi agevolati per i Paesi in via di sviluppo, o bilaterali, cioè derivanti da una convenzione stipulata tra l'Unione e altri Paesi o gruppi di Paesi.

I documenti che giustificano l'origine preferenziale sono :

- il certificato EUR.1 (rilasciato dagli uffici doganali) per i Paesi che hanno concluso con l'Unione Europea accordi preferenziali reciproci
- certificato EUR.MED
- il certificato Form A (rilasciato dagli uffici doganali) per i Paesi che beneficiano di concessioni unilaterali (Paesi in via di sviluppo)
- dichiarazione sostitutiva del certificato EUR.1 o EUR.MED apposta dall'esportatore all'interno della fattura secondo una formula precisa

<http://www.schedeexport.it/UpIDocumenti/ALLEGATOX.doc>

<http://www.agenziadogane.it/wps/wcm/connect/resources/file/eb33d244c7d6c47/circolare44d.pdf?MOD=AJPERES> ( applicazione dei nuovi Protocolli "origine" Pan Euro mediterranei)

[http://ec.europa.eu/taxation\\_customs/customs/customs\\_duties/rules\\_origin/preferenti/index\\_en.htm](http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/customs_duties/rules_origin/preferenti/index_en.htm) (link al sito della Comunità europea con riferimenti all'origine preferenziale)

[http://ec.europa.eu/taxation\\_customs/customs/customs\\_duties/rules\\_origin/preferenti/article\\_779\\_en.htm](http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/customs_duties/rules_origin/preferenti/article_779_en.htm) (Paesi con i quali l'Unione Europea ha concluso accordi)

Le regole di origine contenute in ciascun accordo definiscono i criteri per determinare se i prodotti ottenuti dalla trasformazione di materie prime di origine diversa possono considerarsi di origine preferenziale. La definizione della nozione di prodotti originari si basa sostanzialmente su tre criteri: prodotti interamente ottenuti, prodotti che hanno subito una lavorazione sostanziale, prodotti ottenuti dal cumulo delle lavorazioni a cui vengono sottoposti. Nelle norme di origine, la definizione delle trasformazioni sostanziali viene espressa sotto forma di requisiti di lavorazione, contenuti in un lungo allegato del protocollo di origine di ciascun accordo suddiviso, di solito, per tipo prodotto.

Gli accordi sull'origine dunque possono essere presi per uno o più prodotti, e per uno o più Paesi o blocchi di Paesi: si può pertanto avere la situazione in cui, rispetto allo stesso Paese, rispetto ad un determinato prodotto (o insieme di prodotti), si applicano regole d'origine determinate dal contenuto degli accordi in materia di origine, e per gli altri prodotti si applicano le regole generali del Codice Doganale Comunitario e del relativo Regolamento.

La normativa di riferimento per l'origine preferenziale delle merci è la seguente:

- ✓ Regolamento CEE N. 2913/92, al capitolo 2, sezione 2, art. 27
- ✓ Regolamento CEE N. 2454/93 da art. 66 ad art. 79 **(Vedi allegato n.1)**

## **ORIGINE NON PREFERENZIALE**

---

L'origine non preferenziale si basa sull'insieme di regole emanate dall'Unione Europea che qualificano gli scambi con i Paesi non legati ad essa da accordi tariffari: i prodotti venduti a questi Paesi pagano un dazio convenzionale, cioè pieno, previsto dalla tariffa doganale comune. L'origine non preferenziale determina dunque l'applicazione delle misure di politica tariffaria, ma anche quelle commerciali come ad esempio restrizioni quantitative, misure di sorveglianza, dazi antidumping, dazi compensativi, contingenti tariffari.

Per quanto riguarda, per esempio, la politica commerciale, al fine di introdurre delle barriere tariffarie all'importazione, proprio per l'individuazione esatta del paese dal quale si vuole limitare l'introduzione nella Comunità di determinati prodotti, l'accertamento dell'origine è indispensabile.

Le fonti normative riguardanti le regole di base sull'origine non preferenziale sono:

- ✓ Regolamento CEE 2913/92 (Codice Doganale Comunitario) Artt. da 22 a 26
- ✓ Regolamento CEE 2454/93 (Disposizioni di applicazione del Codice Doganale Comunitario) Artt. da 35 a 65 con allegati IX, X, XI **(Vedi allegato n.2)**

In generale sono innanzitutto originarie di un Paese le merci interamente ottenute in quel Paese. Nel caso in cui intervengano più Paesi nella produzione di una merce, questa merce è considerata originaria del Paese dove avviene l'ultima lavorazione sostanziale, economicamente giustificata, effettuata da un'impresa attrezzata a tale scopo e che sia conclusa con la fabbricazione di un prodotto nuovo o abbia rappresentato una fase importante del processo di produzione.

La formulazione di questa norma è molto generale, perciò si è prevista una maggiore chiarezza per alcuni prodotti specifici: in particolare c'è un elenco dettagliato di lavorazioni considerate sostanziali negli allegati X ed XI del Regolamento CEE 2454/93, relative alle materie tessili e loro manufatti e alcuni prodotti diversi dalle materie tessili (es. apparecchi per la radiodiffusione, circuiti integrati, carni, calzature...)

Le merci non sono considerate originarie di un certo paese se in quel Paese sono state effettuate un certo tipo di operazioni come:

- manipolazioni per assicurare la conservazione dei prodotti;
- spolveratura;
- cambio di imballaggio;
- apposizione di marchi e/o etichette;
- semplice assemblaggio di parti per formare un oggetto completo.

Le regole per la determinazione dell'origine della merce dunque sono esaustive solo per determinati prodotti, per tutti gli altri rimangono le regole fondamentali e non sempre è facile la loro applicazione.

L'accordo WTO del 1994 tenuto a Marrakech sull'origine ha stabilito un programma di lavoro per armonizzare le norme di origine non preferenziale dei Paesi membri. In tale ambito l'UE ha presentato un elenco di regole relative a tutti i prodotti del sistema armonizzato. Questo elenco non è stato ancora recepito dall'ordinamento legislativo Comunitario, ma rappresenta la posizione ufficiale dell'UE in materia.

[http://ec.europa.eu/taxation\\_customs/customs/customs\\_duties/rules\\_origin/non-preferential/article\\_1622\\_en.htm](http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/customs_duties/rules_origin/non-preferential/article_1622_en.htm)

Il documento che prova l'origine non preferenziale è il **certificato di origine** rilasciato dalle Camere di Commercio.

I certificati di origine sono documenti esclusivamente destinati a provare l'origine delle merci per esigenze commerciali e doganali, ed impegnano la responsabilità dell'Ente che li rilascia.

Qualora le merci per le quali si richiede il certificato di origine non siano state prodotte dall'impresa che richiede il certificato, la Camera di commercio richiederà dei documenti comprovanti l'origine delle merci.

Sono considerati documenti a tale scopo, ad esempio, i certificati di origine rilasciati da altri organismi abilitati al rilascio, le fatture e le dichiarazioni di origine rilasciate dai produttori. Per evitare problemi nel rilascio del certificato di origine relativi a documentazione mancante si consiglia di inserire nei contratti di approvvigionamento, una clausola che impone al fornitore di produrre una dichiarazione o certificazione di origine della merce.

La dichiarazione di origine che si rivela errata in base ad un comportamento non doloso comporta la revisione dell'accertamento doganale, l'applicazione delle misure di politica commerciale previste in relazione all'origine accertata e l'applicazione di sanzioni amministrative.

Se invece la dichiarazione di origine si rivela falsa in base ad un comportamento doloso oltre alla revisione dell'accertamento doganale e l'applicazione delle misure di politiche commerciali previste in relazione all'origine, si apre un procedimento di natura penale.

## ALLEGATO 1

---

### **CODICE DOGANALE COMUNITARIO (Regolamento CEE 2913/92)**

#### Articolo 27

Le regole relative all'origine preferenziale determinano le condizioni di acquisizione dell'origine che le merci devono soddisfare per beneficiare delle misure di cui all'articolo 20, paragrafo 3, lettera d) o e). Tali regole sono stabilite:

- a) per le merci figuranti negli accordi di cui all'articolo 20, paragrafo 3, lettera d), nell'ambito di tali accordi;
- b) per le merci che beneficiano delle misure tariffarie preferenziali di cui all'articolo 20, paragrafo 3, lettera e), secondo la procedura del comitato.

### **DISPOSIZIONI DI APPLICAZIONE DEL CODICE DOGANALE COMUNITARIO (Regolamento CEE 2454/93)**

#### Articolo 66

Ai fini del presente capitolo, s'intende per:

- a) "fabbricazione": qualsiasi tipo di lavorazione o trasformazione, ivi compresi il montaggio e le operazioni specifiche;
- b) "materiale": qualsiasi ingrediente, materia prima, componente o parte ecc., impiegato nella fabbricazione del prodotto;
- c) "prodotto": il prodotto che viene fabbricato, anche se destinato ad essere successivamente impiegato in un'altra operazione di fabbricazione;
- d) "merci": sia i materiali che i prodotti;
- e) "valore in dogana": il valore determinato conformemente all'accordo del 1994 relativo all'applicazione dell'articolo VII dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (Accordo OMC sul valore in dogana);
- f) "prezzo franco fabbrica": negli elenchi degli allegati 15, 19 e 20, il prezzo pagato per il prodotto al fabbricante nel cui stabilimento è stata effettuata l'ultima lavorazione o trasformazione, compreso il valore di tutti i materiali utilizzati e previa detrazione di tutte le imposte interne che vengano o che possano venir rimborsate al momento dell'esportazione del prodotto ottenuto;
- g) "valore": negli elenchi degli allegati 15, 19 e 20, il valore in dogana al momento dell'importazione dei materiali non originari impiegati o, qualora tale valore non sia noto né verificabile, il primo prezzo verificabile pagato per detti materiali nella Comunità o nel paese beneficiario ai sensi dell'articolo 67, paragrafo 1, la repubblica o il territorio beneficiario ai sensi dell'articolo 98, paragrafo 1. Le disposizioni della presente lettera si applicano, mutatis mutandis, quando si deve determinare il valore dei materiali originari utilizzati;
- h) "capitoli e voci": i capitoli e le voci (a quattro cifre) utilizzati nella nomenclatura che costituisce il sistema armonizzato;
- i) "classificato": il termine che si riferisce alla classificazione di un prodotto o di un materiale in una determinata voce;

- j) "spedizione": i prodotti spediti contemporaneamente dallo stesso esportatore allo stesso destinatario ovvero accompagnati da un unico titolo di trasporto che copra il loro invio dall'esportatore al destinatario o, in mancanza di tale documento, da un'unica fattura.

#### Articolo 67

1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni relative alle preferenze tariffarie concesse dalla Comunità per taluni prodotti originari di paesi in via di sviluppo (in appresso denominati "paesi beneficiari"), si considerano prodotti originari di un paese beneficiario:

- a) i prodotti interamente ottenuti nel paese stesso ai sensi dell'articolo 68;
- b) i prodotti ottenuti in tale paese e nella cui fabbricazione siano stati utilizzati prodotti diversi da quelli di cui alla lettera a), a condizione che questi prodotti abbiano subito lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 69.

2. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente sezione, i prodotti originari della Comunità ai sensi del paragrafo 3 sono considerati originari di un determinato paese beneficiario quando subiscono, nel paese beneficiario stesso, lavorazioni o trasformazioni più complete di quelle elencate nell'articolo 70.

3. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano, mutatis mutandis, per determinare l'origine dei prodotti ottenuti nella Comunità.

4. Nella misura in cui la Norvegia e la Svizzera concedono preferenze tariffarie generalizzate per i prodotti originari dei paesi beneficiari di cui al paragrafo 1 e applicano una definizione dell'origine corrispondente a quella stabilita nella presente sezione, i prodotti originari della Comunità, della Norvegia o della Svizzera che subiscono, in un paese beneficiario, lavorazioni o trasformazioni più complete di quelle elencate nell'articolo 70 sono considerati originari di detto paese beneficiario.

Le disposizioni del primo comma si applicano esclusivamente ai prodotti originari della Comunità, della Norvegia o della Svizzera (ai sensi delle norme di origine relative alle preferenze tariffarie in questione) esportati direttamente nel paese beneficiario.

La Commissione pubblica nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* (serie C) la data d'inizio d'applicazione delle disposizioni del primo e del secondo comma.

5. Le disposizioni del paragrafo 4 si applicano a condizione che la Norvegia e la Svizzera concedano, secondo il principio della reciprocità, lo stesso trattamento ai prodotti comunitari.

#### Articolo 68

1. Sono considerati interamente ottenuti in un paese beneficiario o nella Comunità:

- a) i prodotti minerari estratti dal loro suolo o dal loro fondo marino od oceanico;
- b) i prodotti del regno vegetale, ivi raccolti;
- c) gli animali vivi, ivi nati o allevati;
- d) i prodotti ottenuti da animali vivi, ivi allevati;
- e) i prodotti della caccia e della pesca ivi praticate;
- f) i prodotti della pesca marittima ed altri prodotti estratti dal mare, con le loro navi, al di fuori delle loro acque territoriali;
- g) i prodotti fabbricati a bordo delle loro navi officina esclusivamente con prodotti di cui alla lettera f);
- h) i prodotti usati ivi raccolti, a condizione che possano servire soltanto al recupero delle materie prime;
- i) i residui provenienti da attività manifatturiere ivi svolte;
- j) i prodotti estratti dal suolo o dal sottosuolo marino situato al di fuori delle loro acque territoriali, purché essi esercitino, ai fini dello sfruttamento, diritti esclusivi su tale suolo o sottosuolo;

- k) le merci ivi fabbricate esclusivamente con prodotti di cui alle lettere da a) a j).
2. I termini "loro navi" e "loro navi officina" di cui al paragrafo 1, lettere f) e g) si riferiscono unicamente alle navi e alle navi officina:
- immatricolate o registrate nel paese beneficiario o in uno Stato membro;
  - battenti bandiera di un paese beneficiario o di uno Stato membro;
  - appartenenti per almeno il 50 per cento a cittadini del paese beneficiario o degli Stati membri o ad una società la cui sede principale sia situata in detto paese o in uno di detti stati, nella quale gli amministratori, il presidente del consiglio di amministrazione o del consiglio di vigilanza e la maggioranza dei membri di questi consigli siano cittadini del paese beneficiario o di Stati membri e nella quale inoltre, se trattasi di società, il capitale appartenga almeno per metà a detto paese o Stato membro, a enti pubblici o a cittadini di detto paese o Stato membro;
  - il cui capitano e i cui ufficiali siano cittadini del paese beneficiario o degli Stati membri; e
  - il cui equipaggio sia composto, almeno al 75 per cento, da cittadini del paese beneficiario o degli Stati membri.
3. I termini "paese beneficiario" e "Comunità" comprendono anche le acque territoriali del paese beneficiario o degli Stati membri.
4. Le navi operanti in alto mare, in particolare le navi officina, a bordo delle quali viene effettuata la trasformazione o la lavorazione dei prodotti della pesca, sono considerate parte del territorio del paese beneficiario o dello Stato membro al quale appartengono, purché rispondano alle condizioni di cui al paragrafo 2.

#### Articolo 69

1. Ai fini dell'articolo 67, i materiali non originari sono considerati sufficientemente lavorati o trasformati quando il prodotto ottenuto è classificato in una voce diversa da quelle in cui sono classificati tutti i materiali non originari impiegati per la sua fabbricazione, fatte salve le disposizioni del paragrafo 2.
2. Ai prodotti menzionati nelle colonne 1 e 2 dell'elenco di cui all'allegato 15 si applicano le condizioni stabilite per detti prodotti nella colonna 3 in luogo della norma di cui al paragrafo 1.

#### Articolo 70

Le lavorazioni o trasformazioni seguenti sono considerate insufficienti a conferire il carattere di prodotto originario, anche qualora siano soddisfatte le condizioni poste nell'articolo 69, paragrafo 1:

- a) le manipolazioni destinate a conservare inalterati i prodotti durante il trasporto e l'immagazzinamento (ventilazione, spanditura, essiccazione, refrigerazione, immersione in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze, estrazione di parti avariate ed operazioni analoghe);
- b) le semplici operazioni di spolveratura, vagliatura, cernita, classificazione, assortimento (compresa la composizione di serie di prodotti), lavaggio, verniciatura, riduzione in pezzi;
- c) i) il cambiamento di imballaggio e le divisioni e riunioni di colli,  
ii) le semplici operazioni di riempitura di bottiglie, boccette, sacchi, astucci, scatole, sistemazione su tavolette, ecc., e qualsiasi altra semplice operazione di imballaggio;
- d) l'apposizione di marchi, etichette o altri analoghi segni distintivi sui prodotti o sui loro imballaggi;
- e) la semplice miscela di prodotti anche di specie diverse, quando uno o più componenti della miscela non rispondano alle condizioni stabilite dalla presente sezione per poter essere considerati originari di un paese beneficiario o della Comunità;
- f) la semplice riunione di parti di prodotti allo scopo di formare un prodotto completo;
- g) il cumulo di più operazioni di cui alle lettere da a) a f);
- h) la macellazione di animali.

#### Articolo 71

1. In deroga all'articolo 69, nella fabbricazione di un determinato prodotto possono essere utilizzati materiali non originari, a condizione che il loro valore complessivo non superi il 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto finale, fatte salve le condizioni definite dell'allegato 14, nota 3.4.
2. Il paragrafo 1 non si applica ai prodotti dei capitoli da 50 a 63 del sistema armonizzato.

#### Articolo 72

1. In deroga all'articolo 67, al fine di determinare se un prodotto fabbricato in un paese beneficiario, membro di un gruppo regionale, è originario del paese stesso ai sensi di detto articolo, i prodotti originari di qualsiasi altro paese appartenente a tale gruppo regionale, utilizzati nella fabbricazione del prodotto, sono trattati come se fossero originari del paese in cui il prodotto è stato fabbricato (cumulo regionale).
2. Il paese d'origine del prodotto finale è determinato a norma dell'articolo 72 bis.
3. Il cumulo regionale si applica a tre distinti gruppi regionali di paesi beneficiari del sistema delle preferenze generalizzate:
  - a) l'Associazione delle nazioni del Sud-Est asiatico (ASEAN) (Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Filippine, Singapore, Tailandia e Vietnam);
  - b) il Mercato comune centroamericano (MCCA) (Costa Rica, Honduras, Guatemala, Nicaragua ed El Salvador);
  - c) la Comunità andina (Bolivia, Colombia, Ecuador, Perù e Venezuela).
4. Per "gruppo regionale" si intende, secondo i casi, l'ASEAN, il MCCA o la Comunità andina.

#### Articolo 72 bis

1. Qualora merci originarie di un paese facente parte di un gruppo regionale siano trasformate o lavorate in un altro paese dello stesso gruppo regionale, il paese di origine è quello in cui è stata effettuata l'ultima lavorazione o trasformazione, a condizione che:
  - a) il valore aggiunto in tale paese, definito al paragrafo 3, sia superiore al più elevato valore in dogana dei prodotti utilizzati per la sua fabbricazione, originari di uno degli altri paesi del gruppo regionale; e
  - b) la lavorazione o trasformazione effettuata in tale paese superi quella prevista dall'articolo 70 nonché, per quanto riguarda i prodotti tessili, le operazioni di cui all'allegato 16.
2. Quando le condizioni di cui al paragrafo 1, lettere a) e b) non sono soddisfatte, i prodotti sono considerati originari del paese del gruppo regionale di cui sono originari i prodotti aventi il più elevato valore in dogana tra i prodotti originari utilizzati provenienti da altri paesi del gruppo regionale.
3. Per "valore aggiunto" si intende il prezzo franco fabbrica al netto del valore in dogana di ciascuno dei prodotti incorporati originari di un altro paese del gruppo regionale.
4. La prova del carattere originario delle merci esportate da un paese membro di un gruppo regionale in un altro paese dello stesso gruppo per essere utilizzate in una successiva lavorazione o trasformazione, oppure per essere riesportate nel caso in cui non vengano effettuate lavorazioni o trasformazioni, viene fornita mediante un certificato di origine, modulo A, rilasciato nel primo paese.
5. La prova del carattere originario, acquisito o conservato ai sensi dell'articolo 72, del presente articolo e dell'articolo 72 ter, di merci esportate da un paese di un gruppo regionale nella Comunità viene fornita mediante un certificato di origine, modulo A, o una dichiarazione su fattura, rilasciati in questo paese in base ad un certificato di origine, modulo A, conforme alle disposizioni del paragrafo 4.
6. Il paese d'origine, che viene indicato nella casella 12 del certificato di origine, modulo A, o nella dichiarazione su fattura, è il seguente:

- il paese di fabbricazione nel caso di un'esportazione senza lavorazione o trasformazione ai sensi del paragrafo 4;
- il paese d'origine, determinato in applicazione del paragrafo 1, nel caso di merci esportate previa lavorazioni o trasformazioni supplementari.

#### Articolo 72 ter

1. Gli articoli 72 e 72 bis si applicano soltanto quando:

- a) le norme che disciplinano gli scambi nell'ambito del cumulo regionale, tra i paesi del gruppo regionale, sono identiche a quelle della presente sezione;
- b) ciascuno dei paesi del gruppo regionale si è impegnato ad osservare o far osservare il disposto della presente sezione e a fornire alla Comunità e agli altri paesi del gruppo regionale la cooperazione amministrativa necessaria per il corretto rilascio dei certificati di origine, modulo A, ed il controllo dei medesimi e delle dichiarazioni su fattura.

Tale impegno è comunicato alla Commissione tramite il segretariato del gruppo regionale interessato.

I segretariati in questione sono i seguenti:

- il segretariato generale dell'ASEAN;
- il segretariato permanente del MCCA;
- la "Junta del Acuerdo de Cartagena"

2. Quando le condizioni di cui al paragrafo 1 sono state soddisfatte per ciascun gruppo regionale, la Commissione ne informa gli Stati membri.

3. L'articolo 78, paragrafo 1, lettera b) non si applica ai prodotti originari di un paese del gruppo regionale che attraversino il territorio di un altro paese del medesimo gruppo regionale, anche se vi sono effettuate lavorazioni o trasformazioni supplementari.

#### Articolo 73

Gli accessori, i pezzi di ricambio e gli utensili consegnati insieme a un materiale, una macchina, un apparecchio o un veicolo, che facciano parte dell'attrezzatura normale e siano compresi nel prezzo di questi ultimi, oppure non siano fatturati a parte, sono considerati tutt'uno con il materiale, la macchina, l'apparecchio o il veicolo di cui trattasi.

#### Articolo 74

Gli assortimenti, ai sensi della regola generale 3 del sistema armonizzato, sono considerati originari a condizione che gli articoli che entrano nella loro composizione siano originari. Tuttavia, un assortimento composto di articoli originari e non originari è considerato originario nel suo complesso se il valore degli articoli non originari non supera il 15 % del prezzo franco fabbrica dell'assortimento.

#### Articolo 75

Per determinare se un prodotto è originario, non occorre determinare l'origine dei seguenti elementi eventualmente utilizzati per la sua fabbricazione:

- a) energia e combustibili;
- b) impianti e attrezzature;
- c) macchine e utensili;
- d) merci che non entrano né sono destinate a entrare nella composizione finale del prodotto.

#### Articolo 76

1. Possono essere concesse deroghe alle disposizioni della presente sezione ai meno progrediti fra i paesi beneficiari del sistema delle preferenze generalizzate quando ciò sia giustificato dallo sviluppo di industrie esistenti o dall'insediamento di nuove industrie. Detti paesi beneficiari meno progrediti sono elencati nei regolamenti CE o del Consiglio e nella decisione CECA riguardanti l'applicazione delle preferenze tariffarie generalizzate per l'anno in corso. A tal fine, il paese in questione presenta alla Commissione una domanda basata su un fascicolo costituito a norma del paragrafo 3.

2. Nell'esaminare le domande si tiene conto in particolare di quanto segue:

- a) dei casi in cui l'applicazione delle norme di origine esistente comprometterebbe notevolmente la capacità di un'industria presente nel paese di proseguire le esportazioni nella Comunità, segnatamente laddove detta applicazione possa dar luogo a cessazioni di attività;
- b) dei casi specifici in cui possa essere chiaramente dimostrato che le norme di origine potrebbero scoraggiare ingenti investimenti in una data industria e laddove una deroga che favorisca la realizzazione di un programma di investimenti permetterebbe di conformarsi gradualmente a dette norme;
- c) dell'incidenza economica e sociale, segnatamente sull'occupazione, delle decisioni da prendere nei paesi beneficiari e nella Comunità.

3. Per agevolare l'esame delle domande di deroga, il paese che le presenta fornisce le informazioni più complete possibile, in particolare per quanto concerne i punti seguenti:

- la denominazione del prodotto finito;
- la natura e la quantità dei materiali originari di paesi terzi;
- i metodi di fabbricazione;
- il valore aggiunto;
- i dipendenti dell'impresa in questione;
- il previsto volume delle esportazioni nella Comunità;
- le altre possibilità di approvvigionamento di materie prime;
- la giustificazione della durata richiesta;
- altre osservazioni.

4. La Commissione sottopone la domanda di deroga al comitato, che delibera secondo la procedura del comitato.

5. In caso di deroga, nella casella n. 4 del certificato di origine, modulo A, o nella dichiarazione su fattura di cui all'articolo 90 deve figurare la seguente dicitura: "Deroga --- regolamento (CE) n. . . ."

6. Le disposizioni dei paragrafi da 1 a 5 si applicano alle eventuali proroghe.

#### Articolo 77

Le condizioni stabilite nella presente sezione, relative all'acquisizione del carattere originario, vanno rispettate, senza soluzioni di continuità, nel paese beneficiario o nella Comunità.

Le merci originarie che dopo essere state esportate dal paese beneficiario o dalla Comunità in un altro paese sono reintrodotte nel luogo di partenza sono considerate non originarie, salvo quando sia fornita alle autorità competenti la prova di quanto segue:

- che le merci rispedite sono le stesse che erano state esportate; e
- che esse non sono state sottoposte ad alcuna operazione, oltre a quelle necessarie alla loro conservazione in stato invariato, durante la permanenza in tale paese.

#### Articolo 78

1. Sono considerate come trasportate direttamente dal paese beneficiario nella Comunità o da questa nel paese beneficiario:

- a) le merci il cui trasporto si effettua senza attraversamento del territorio di altri paesi, tranne, in caso di applicazione dell'articolo 72, il territorio di un altro paese dello stesso gruppo regionale;
- b) le merci che costituiscono un'unica spedizione trasportata attraverso il territorio di paesi diversi dal paese beneficiario o dalla Comunità, eventualmente con trasbordo o deposito temporaneo in questi paesi, purché siano rimaste sotto il controllo delle autorità doganali del paese di transito o di deposito e non vi abbiano subito operazioni a parte quelle di scarico, ricarico o quelle destinate a garantirne la conservazione in stato invariato;
- c) le merci il cui trasporto comporta l'attraversamento del territorio della Norvegia o della Svizzera e che sono in seguito riesportate, integralmente o in parte, nella Comunità, purché siano rimaste sotto il controllo delle autorità doganali del paese di transito o di deposito e non vi abbiano subito operazioni a parte quelle di scarico, ricarico o quelle destinate a garantirne la conservazione in stato invariato;
- d) le merci il cui trasporto si effettua senza soluzione di continuità, per mezzo di condutture, attraverso il territorio di paesi diversi dal paese beneficiario o dalla Comunità.

2. La prova della sussistenza delle condizioni di cui al paragrafo 1, lettere b) e c) è fornita mediante presentazione alle autorità doganali competenti di quanto segue:

- a) di un documento di trasporto unico che ha accompagnato le merci durante l'attraversamento del paese di transito; o
- b) di un attestato rilasciato dalle autorità doganali del paese di transito, contenente:
  - l'esatta descrizione delle merci;
  - le date di scarico e di ricarico delle merci, o eventualmente del loro imbarco o sbarco, con indicazione delle navi o degli altri mezzi di trasporto usati;
  - la certificazione delle condizioni in cui è avvenuta la sosta delle merci;
- c) oppure, in mancanza dei documenti di cui sopra, di qualsiasi documento probatorio.

#### Articolo 79

1. I prodotti spediti da un paese beneficiario per un'esposizione organizzata in un altro paese e venduti per essere importati nella Comunità beneficiano, all'atto dell'importazione in quest'ultima, delle preferenze tariffarie di cui all'articolo 67, purché rispondano alle condizioni previste dalla presente sezione affinché siano riconosciuti come originari del paese beneficiario in oggetto e sempre che alle competenti autorità doganali della Comunità sia fornita la prova di quanto segue:

- a) che un esportatore ha spedito direttamente i prodotti dal territorio del paese beneficiario nel paese dove ha luogo l'esposizione;
- b) che detto esportatore ha venduto i prodotti o li ha ceduti ad un destinatario nella Comunità;
- c) che i prodotti sono stati spediti nella Comunità nello stato in cui sono stati inviati all'esposizione;
- d) che, dal momento in cui sono stati inviati all'esposizione, i prodotti non sono stati utilizzati per fini diversi dalla dimostrazione nell'ambito dell'esposizione stessa.

2. Alle autorità doganali della Comunità viene presentato, secondo le normali modalità, un certificato di origine, modulo A. Vi figurano la denominazione e l'indirizzo dell'esposizione. All'occorrenza possono essere richiesti documenti probatori supplementari circa la natura dei prodotti e le circostanze in cui questi sono stati esposti.

3. Il disposto del paragrafo 1 si applica a qualsiasi esposizione, fiera o manifestazione pubblica analoga di carattere commerciale, industriale, agricolo o artigianale – escluse quelle organizzate per finalità private in negozi o locali commerciali e aventi per oggetto la vendita di prodotti esteri - durante la quale i prodotti restano sotto il controllo della dogana.

## **ALLEGATO 2**

---

### **CODICE DOGANALE COMUNITARIO (Regolamento CEE 2913/92)**

#### Articolo 22

Gli articoli da 23 a 26 definiscono l'origine non preferenziale delle merci per:

- a) l'applicazione della tariffa doganale delle Comunità europee, escluse le misure di cui all'articolo 20, paragrafo 3, lettere d) ed e);
- b) l'applicazione delle misure diverse da quelle tariffarie stabilite da disposizioni comunitarie specifiche nel quadro degli scambi di merci;
- c) la compilazione e il rilascio dei certificati d'origine.

#### Articolo 23

1. Sono originarie di un paese le merci interamente ottenute in tale paese.
2. Per merci interamente ottenute in un paese s'intendono:
  - a) i prodotti minerali estratti in tale paese;
  - b) i prodotti del regno vegetale ivi raccolti;
  - c) gli animali vivi, ivi nati ed allevati;
  - d) i prodotti che provengono da animali vivi, ivi allevati;
  - e) i prodotti della caccia e della pesca ivi praticate;
  - f) i prodotti della pesca marittima e gli altri prodotti estratti dal mare, al di fuori delle acque territoriali di un paese, da navi immatricolate o registrate in tale paese e battenti bandiera del medesimo;
  - g) le merci ottenute a bordo di navi-officina utilizzando prodotti di cui alla lettera f), originari di tale paese, sempre che tali navi-officina siano immatricolate o registrate in detto paese e ne battano la bandiera;
  - h) i prodotti estratti dal suolo o dal sottosuolo marino situato al di fuori delle acque territoriali, sempre che tale paese eserciti diritti esclusivi per lo sfruttamento di tale suolo o sottosuolo;
  - i) i rottami e i residui risultanti da operazioni manifatturiere e gli articoli fuori uso, sempre che siano stati ivi raccolti e possono servire unicamente al recupero di materie prime;
  - j) le merci ivi ottenute esclusivamente dalle merci di cui alle lettere da a) ad i) o dai loro derivati, in qualsiasi stadio essi si trovino.
3. Per l'applicazione del paragrafo 2, la nozione di paese comprende anche il rispettivo mare territoriale.

#### Articolo 24

Una merce alla cui produzione hanno contribuito due o più paesi è originaria del paese in cui è avvenuta l'ultima trasformazione o lavorazione sostanziale, economicamente giustificata ed effettuata in un'impresa attrezzata a tale scopo, che si sia conclusa con la fabbricazione di un prodotto nuovo od abbia rappresentato una fase importante del processo di fabbricazione.

#### Articolo 25

Una trasformazione o lavorazione per la quale è accertato o per la quale i fatti constatati giustificano la presunzione che sia stata effettuata per eludere le disposizioni applicabili nella Comunità alle merci di determinati paesi, non può in alcun modo essere considerata come conferente, ai sensi dell'articolo 24, alle merci così ottenute l'origine del paese in cui è effettuata.

Articolo 26

1. La normativa doganale o altre normative comunitarie specifiche possono prevedere che l'origine delle merci debba essere comprovata mediante presentazione di un documento.
2. Nonostante la presentazione di detto documento l'autorità doganale può richiedere, in caso di seri dubbi, qualsiasi altra prova complementare per accertarsi che l'origine indicata risponda alle regole stabilite dalla normativa comunitaria.

## **DISPOSIZIONI DI APPLICAZIONE DEL CODICE DOGANALE COMUNITARIO (Regolamento CEE 2454/93)**

### Articolo 35

Le disposizioni del presente capitolo determinano sia per le materie tessili ed i loro manufatti della sezione XI della nomenclatura combinata, sia per taluni prodotti diversi dalle materie tessili e dai loro manufatti, le lavorazioni o trasformazioni che sono considerate rispondenti ai criteri dell'articolo 24 del codice e che conferiscono a detti prodotti il carattere originario del paese in cui sono state effettuate. Per «paese» s'intende, secondo il caso, un paese terzo, oppure la Comunità.

### Articolo 36

Per le materie tessili ed i loro manufatti della sezione XI della nomenclatura combinata una trasformazione completa, definita all'articolo 37 seguente, è considerata una lavorazione o una trasformazione che conferisce il carattere originario a titolo dell'articolo 24 del codice.

### Articolo 37

Si considerano trasformazioni complete le lavorazioni o trasformazioni che hanno l'effetto di classificare i prodotti ottenuti in una voce della nomenclatura combinata diversa da quella relativa a ciascuno dei prodotti non originari utilizzati.

Tuttavia, per i prodotti enumerati nell'allegato 10 si possono considerare complete soltanto le trasformazioni particolari che figurano nella colonna 3 di detto allegato, in corrispondenza di ciascun prodotto ottenuto, che vi sia o meno un cambiamento di voce doganale.

Le modalità d'applicazione delle regole contenute in detto allegato 10 sono illustrate nelle note introduttive di cui all'allegato 9.

### Articolo 38

Per l'applicazione del precedente articolo si considerano sempre insufficienti a conferire il carattere originario le seguenti lavorazioni o trasformazioni, che vi sia o meno cambiamento di voce tariffaria:

- a) le manipolazioni destinate ad assicurare la conservazione dei prodotti tal quali durante il trasporto e il magazzino (ventilazione, spanditura, essiccazione, rimozione di parti avariate e operazioni affini);
- b) le semplici operazioni di spolveratura, vagliatura, cernita, classificazione, assortimento (ivi compresa la composizione di serie di prodotti), lavatura, riduzione in pezzi;
- c)
  - i) i cambiamenti d'imballaggio; le divisioni e riunioni di partite;
  - ii) la semplice insaccatura, nonché il semplice collocamento in astucci, scatole o su tavolette, ecc., e ogni altra semplice operazione di condizionamento;
- d) l'apposizione sui prodotti e sul loro imballaggio di marchi, etichette o altri segni distintivi di condizionamento;
- e) la semplice riunione di parti di prodotti per costituire un prodotto completo;
- f) il cumulo di due o più operazioni indicate alle lettere da a) ad e).

### Articolo 39

Per i prodotti ottenuti, elencati nell'allegato 11, sono considerate lavorazioni o trasformazioni che conferiscono il carattere originario ai sensi dell'articolo 24, del codice, le lavorazioni o trasformazioni che figurano nella colonna 3 di detto allegato.

Le modalità di applicazione delle regole contenute in detto allegato 11 sono illustrate nelle note introduttive di cui all'allegato 9.

#### Articolo 40

Quando dagli elenchi degli allegati 10 e 11 risulta acquisito il carattere originario, sempre che il valore dei materiali non originari utilizzati non superi una determinata percentuale del prezzo franco fabbrica dei prodotti ottenuti, tale percentuale è calcolata nel modo seguente:

- per «valore» si intende il valore in dogana al momento dell'importazione dei materiali non originari utilizzati o, se questo non è noto o non può essere stabilito, il primo prezzo verificabile corrisposto per questi materiali nel paese di trasformazione;
- per «prezzo franco fabbrica» s'intende il prezzo all'uscita dallo stabilimento del prodotto ottenuto, dedotta qualsiasi tassa interna che è, o può essere, restituita al momento dell'esportazione di tale prodotto;
- per «valore acquisito grazie ad operazioni di montaggio » s'intende l'aumento del valore risultante dalle operazioni di montaggio vere e proprie, ivi compresa qualsiasi operazione di rifinitura e di controllo e, eventualmente, l'incorporazione di pezzi originari del paese in cui tali operazioni vengono effettuate, compresi l'utile e le spese generali sostenute in detto paese per le operazioni di cui sopra.

#### Articolo 41

1. Gli accessori, i pezzi di ricambio e gli utensili consegnati insieme ad un materiale, una macchina, un apparecchio o un veicolo e facenti parte della sua normale attrezzatura sono considerati della stessa origine del materiale, della macchina, dell'apparecchio o del veicolo considerati.
2. I pezzi di ricambio essenzialmente destinati ad un materiale, una macchina, un apparecchio o un veicolo precedentemente immessi in libera pratica o esportati sono considerati della stessa origine del materiale, della macchina, dell'apparecchio o del veicolo considerati, purché sussistano le condizioni contemplate nella presente sezione.

#### Articolo 42

La presunzione di cui all'articolo precedente è ammessa soltanto:

- se necessaria per l'importazione nel paese di destinazione,
- se l'impiego dei suddetti pezzi di ricambio essenziali allo stadio della produzione del materiale, della macchina, dell'apparecchio e del veicolo considerati non ostacola l'attribuzione dell'origine comunitaria o del paese di produzione al materiale, alla macchina, all'apparecchio o al veicolo di cui sopra.

#### Articolo 43

Per l'applicazione dell'articolo 41 si intendono:

- a) per «materiali, macchine, apparecchi oppure veicoli»: le merci che figurano nelle sezioni XVI, XVII e XVIII della nomenclatura combinata;
- b) per «pezzi di ricambio essenziali» quelli che contemporaneamente:
  - costituiscono elementi in mancanza dei quali non può essere assicurato il buon funzionamento delle merci di cui alla lettera a) precedentemente immesse in libera pratica o esportate,
  - sono caratteristici di queste merci, e
  - sono destinati alla loro manutenzione normale e a sostituire pezzi della stessa specie danneggiati o resi inutilizzabili.

#### Articolo 44

Allorché si presenta alle autorità competenti o agli organismi abilitati degli Stati membri una domanda di certificato d'origine per i pezzi di ricambio essenziali di cui all'articolo 41, il certificato e la relativa domanda devono contenere nella casella n. 6 («n. d'ordine; marchi; numeri; numero e natura dei colli; designazione delle merci») la dichiarazione dell'interessato che le merci ivi menzionate sono destinate alla normale manutenzione di un materiale, di una macchina, di un apparecchio o di un veicolo precedentemente esportati e l'indicazione precisa del materiale, della macchina, dell'apparecchio o del veicolo di cui sopra.

D'altro canto, l'interessato indica, per quanto possibile, i dati relativi al certificato d'origine con il quale sono stati esportati il materiale, la macchina, l'apparecchio o il veicolo cui sono destinati i pezzi di ricambio (autorità che ha rilasciato il certificato, numero e data dello stesso).

#### Articolo 45

Quando l'origine dei pezzi di ricambio essenziali di cui all'articolo 41 deve essere giustificata ai fini dell'immissione in libera pratica nella Comunità con la presentazione di un certificato d'origine, questo deve contenere le indicazioni di cui all'articolo 44.

#### Articolo 46

Le autorità competenti degli Stati membri possono esigere qualsiasi ulteriore prova ai fini dell'applicazione delle norme stabilite nella presente sezione, in particolare:

- la presentazione della fattura o della copia della fattura relativa al materiale, alla macchina, all'apparecchio o al veicolo precedentemente immessi in libera pratica o esportati;
- la presentazione del contratto, della copia del contratto, o di ogni altro documento dal quale risulti che la consegna avviene nel quadro della normale manutenzione.

#### Articolo 47

Quando l'origine delle merci sia o debba essere comprovata all'importazione con la presentazione di un certificato di origine, tale certificato deve soddisfare alle seguenti condizioni:

- a) essere compilato da un'autorità o da un organismo che presenti le necessarie garanzie e sia debitamente abilitato dal paese di rilascio;
- b) recare tutte le indicazioni necessarie per l'identificazione della merce cui si riferisce, in particolare:
  - la quantità, la natura, i contrassegni ed i numeri dei colli,
  - il tipo di prodotto,
  - il peso lordo e il peso netto del prodotto; tuttavia, queste indicazioni possono essere sostituite da altre, quali il numero o il volume, quando il prodotto è soggetto a notevoli cambiamenti di peso durante il trasporto oppure quando non è possibile stabilirne il peso o quando normalmente lo si identifica con queste altre indicazioni,
  - il nome dello speditore;
- c) comprovare, senza ambiguità, che la merce cui si riferisce è originaria di un determinato paese.

#### Articolo 48

1. I certificati di origine rilasciati dalle autorità competenti o dagli organismi abilitati degli Stati membri devono soddisfare alle condizioni previste all'articolo 47, lettere a) e b).
2. I certificati e le relative domande devono essere compilati sui formulari il cui modello figura all'allegato 12.
3. Detti certificati di origine attestano che le merci sono originarie della Comunità.

Tuttavia, quando le necessità del commercio di esportazione lo esigano, essi possono attestare che tali merci sono originarie di uno Stato membro determinato.

Qualora le condizioni di cui all'articolo 24 del codice risultino soddisfatte soltanto con una serie di operazioni effettuate in vari Stati membri, è ammessa unicamente la certificazione di origine della Comunità.

#### Articolo 49

Il certificato d'origine è rilasciato su domanda scritta dell'interessato.

Se le circostanze lo giustificano, in particolare se l'interessato intrattiene regolari correnti di esportazione, gli Stati membri possono rinunciare a richiedere una domanda per ogni operazione di esportazione, a condizione che siano rispettate le disposizioni vigenti in materia di origine.

È possibile rilasciare una o più copie supplementari del certificato di origine quando ciò sia giustificato da esigenze commerciali.

Per le copie devono essere utilizzati i formulari il cui modello figura nell'allegato 12.

#### Articolo 50

1. Il formato del certificato è di 210 x 297 mm; è ammessa una tolleranza massima di 5 mm in meno e di 8 mm in più nel senso della lunghezza. La carta da usare è collata bianca per scritture, non contenente pasta meccanica, del peso minimo di 64 g/m<sup>2</sup> o di 25-30 g/m<sup>2</sup> quando trattasi di carta per posta aerea. Il recto dell'originale deve avere un fondo arabescato di color seppia in modo da evidenziare qualsiasi falsificazione eseguita con mezzi meccanici o chimici.

2. Il formulario di domanda è stampato nella lingua o in una o più lingue ufficiali dello Stato membro di esportazione.

Il formulario del certificato d'origine è stampato in una o più lingue ufficiali della Comunità o, secondo gli usi e le necessità commerciali, in qualsiasi altra lingua.

3. Gli Stati membri possono riservarsi la stampa dei formulari dei certificati d'origine oppure affidarla a ditte da loro all'uopo autorizzate. In quest'ultimo caso su ogni formulario di certificato deve apparire un riferimento all'autorizzazione in causa. Ogni certificato d'origine reca il nome e l'indirizzo della tipografia oppure una sigla che ne permette l'identificazione. Inoltre, esso reca un numero di serie, stampato od apposto con un timbro, destinato ad individuarlo.

#### Articolo 51

I formulari di domanda ed i certificati d'origine sono compilati a macchina o a mano, in stampatello, in maniera identica, in una delle lingue ufficiali della Comunità o, secondo gli usi e le necessità commerciali, in qualsiasi altra lingua.

#### Articolo 52

Su ciascuno dei certificati di origine di cui all'articolo 48 deve figurare un numero di serie destinato ad individuarlo.

Lo stesso numero deve figurare anche sulla domanda di certificato e su tutte le copie dello stesso. Inoltre, le autorità competenti o gli organismi abilitati degli Stati membri possono numerare questi documenti secondo l'ordine di rilascio.

#### Articolo 53

Le autorità competenti degli Stati membri determinano le indicazioni supplementari da fornire eventualmente nella domanda. Tali indicazioni supplementari devono essere limitate allo stretto necessario.

Ogni Stato membro informa la Commissione delle disposizioni da esso adottate in virtù del comma precedente. La Commissione comunica immediatamente tali informazioni agli altri Stati membri.

#### Articolo 54

Le autorità competenti o gli organismi abilitati degli Stati membri che hanno rilasciato i certificati d'origine devono conservare le relative domande per almeno due anni.

Tuttavia, le domande possono anche essere conservate sotto forma di copie a condizione che ad esse possa essere attribuito lo stesso valore di prova nella legislazione dello Stato membro in causa.

#### Articolo 55

Gli articoli da 56 a 65 definiscono le condizioni di utilizzo dei certificati d'origine relativi ai prodotti agricoli originari di paesi terzi per i quali sono istituiti dei regimi particolari non preferenziali d'importazione, sempre che tali regimi facciano riferimento alle disposizioni seguenti.

#### Articolo 56

1. I certificati d'origine relativi ai prodotti agricoli originari dei paesi terzi per i quali sono istituiti speciali regimi d'importazione non preferenziali debbono essere redatti su formulari conformi al modello di cui all'allegato 13.

2. Questi certificati sono rilasciati dalle autorità governative competenti dei paesi terzi in questione, qui di seguito denominate «autorità emittenti», se i prodotti cui i predetti certificati si riferiscono possono essere considerati originari di tali paesi, in conformità delle disposizioni vigenti nella Comunità.

3. Su tali certificati devono inoltre figurare tutte le informazioni necessarie previste dalla regolamentazione comunitaria relativa ai regimi particolari d'importazione di cui all'articolo 55.

4. Fatte salve le disposizioni specifiche relative ai regimi particolari d'importazione di cui all'articolo 55, il termine di validità di tali certificati è di dieci mesi a decorrere dalla data del loro rilascio da parte dell'autorità emittente.

#### Articolo 57

1. I certificati d'origine redatti conformemente alle disposizioni della presente sottosezione sono costituiti da un unico esemplare contraddistinto dalla dicitura «originale» figurante accanto al titolo del documento.

Se dovessero essere necessari esemplari supplementari, questi ultimi debbono recare, accanto al titolo del documento, la dicitura «copia».

2. Le autorità competenti nella Comunità accettano come valido soltanto l'originale del certificato d'origine.

#### Articolo 58

1. Il formato del certificato d'origine è di 210 x 297 mm; è tuttavia ammessa una tolleranza massima di 5 mm in meno o di 8 mm in più nel senso della lunghezza. La carta da utilizzare è carta collata bianca per scritture, senza paste meccaniche, del peso di almeno 40 g/m<sup>2</sup>. Sul recto dell'originale il fondo deve essere arabescato, di colore giallo, in modo da evidenziare eventuali falsificazioni operate con mezzi meccanici o chimici.

2. I formulari del certificato devono essere stampati e compilati in una delle lingue ufficiali della Comunità.

#### Articolo 59

1. I formulari del certificato d'origine devono essere compilati a macchina o con un procedimento meccanografico o affine.
2. Il certificato non deve presentare alcuna cancellatura o sovra scritta. Le modifiche eventualmente apportate devono essere effettuate sbarrando le indicazioni errate e aggiungendo, all'occorrenza, le indicazioni volute. Ogni modifica così operata deve essere siglata dall'autore e autenticata dall'autorità emittente.

#### Articolo 60

1. I certificati d'origine rilasciati conformemente agli articoli da 56 a 59 recano nella casella n. 5 tutte le indicazioni supplementari di cui all'articolo 56, paragrafo 3, che potrebbero risultare necessarie per l'applicazione dei regimi speciali d'importazione cui essi si riferiscono.
2. Gli spazi non utilizzati delle caselle n. 5, 6 e 7 debbono essere sbarrati in modo da rendere impossibile qualsiasi aggiunta successiva.

#### Articolo 61

Ogni certificato d'origine deve recare un numero di serie, stampato o meno, destinato a contraddistinguerlo, il timbro dell'autorità emittente e la firma della persona o delle persone abilitate a firmarlo.

Il certificato d'origine è rilasciato all'atto dell'esportazione dei prodotti cui si riferisce; l'autorità emittente conserva una copia di ciascun certificato rilasciato.

#### Articolo 62

In via eccezionale, il certificato d'origine di cui sopra può essere rilasciato anche dopo l'esportazione dei prodotti cui si riferisce, se non è stato rilasciato al momento dell'esportazione per errore, omissione involontaria o circostanze particolari.

Le autorità emittenti non possono rilasciare a posteriori un certificato di origine di cui agli articoli da 56 a 61 se non dopo aver verificato che le indicazioni contenute nella domanda dell'esportatore sono conformi a quelle della documentazione corrispondente.

I certificati rilasciati a posteriori devono recare nella casella «osservazioni» una delle seguenti diciture:

- expedido a posteriori
- udstedt efterfølgende
- Nachträglich ausgestellt
- Εκδοθέν εκ των υστέρων
- Issued retrospectively
- Délivré a posteriori
- rilasciato a posteriori
- afgegeven a posteriori
- emitido a posteriori
- annettu jälkikäteen/utfärdat i efterhand
- utfärdat i efterhand

#### Articolo 63

1. Qualora le disposizioni che istituiscono per taluni prodotti agricoli speciali regimi d'importazione prevedano l'utilizzazione del certificato d'origine di cui agli articoli da 56 a 62, il loro beneficio è subordinato all'attuazione di una procedura di cooperazione amministrativa, fatta salva l'eventuale deroga prevista nel regime d'importazione in causa.

A tal fine i paesi terzi interessati comunicano alla Commissione delle Comunità europee:

- il nome e l'indirizzo delle autorità preposte al rilascio dei certificati d'origine e il facsimile dei timbri da queste utilizzati;
- il nome e l'indirizzo delle autorità governative incaricate di ricevere le domande di controllo a posteriori dei certificati d'origine di cui al successivo articolo 64.

Tutte queste informazioni sono trasmesse dalla Commissione alle autorità competenti degli Stati membri.

2. Qualora i paesi terzi interessati non comunichino alla Commissione le informazioni di cui al paragrafo 1, le autorità competenti nella Comunità rifiutano di accordare il beneficio dei regimi speciali d'importazione.

#### Articolo 64

1. Il controllo a posteriori dei certificati d'origine di cui agli articoli da 56 a 62 viene effettuato per sondaggio ed ogniqualvolta vi siano fondati dubbi sull'autenticità del documento o sull'esattezza delle indicazioni in esso contenute.

Per quanto concerne l'origine, il controllo è effettuato per iniziativa delle autorità doganali.

Per l'applicazione della regolamentazione agricola il controllo può essere effettuato, se necessario, da altre autorità competenti.

2. Per l'applicazione delle disposizioni del paragrafo 1 le autorità competenti nella Comunità rinviano il certificato d'origine o la sua copia all'autorità governativa incaricata del controllo designata dal paese terzo esportatore, indicando, eventualmente, le ragioni di merito o di forma che giustificano un'inchiesta. Esse allegano al certificato rinviato, se presentata, la fattura o la sua copia e forniscono tutte le informazioni che hanno potuto ottenere e che fanno ritenere che le indicazioni figuranti nel certificato siano inesatte o che esso non sia autentico.

Qualora si soprasseda all'applicazione delle disposizioni dei regimi speciali d'importazione in attesa dei risultati del controllo, le autorità doganali nella Comunità concedono lo svincolo delle merci, riservandosi però di applicare le misure conservative ritenute necessarie.

#### Articolo 65

1. I risultati del controllo a posteriori sono comunicati al più presto alle autorità competenti nella Comunità. Essi debbono permettere di determinare se i certificati d'origine rinviati nelle condizioni di cui all'articolo 64 valgono per le merci realmente esportate e se queste possano effettivamente dar luogo all'applicazione del regime particolare d'importazione di cui trattasi.

2. Se nel termine massimo di sei mesi non viene data risposta alle richieste di controllo a posteriori le autorità competenti nella Comunità rifiutano in via definitiva la concessione del beneficio dei regimi particolari d'importazione.

## ALLEGATI IX, X, XI

---

### ALLEGATO IX

NOTE INTRODUTTIVE AGLI ELENCHI DELLE LAVORAZIONI O TRASFORMAZIONI ALLE QUALI DEVONO ESSERE SOTTOPOSTI I MATERIALI NON ORIGINARI AFFINCHÉ IL PRODOTTO FINITO POSSA AVERE IL CARATTERE DI PRODOTTO ORIGINARIO

#### CONSIDERAZIONI GENERALI

##### **Nota 1**

1.1. Le prime due colonne degli elenchi che figurano negli allegati 10 e 11 descrivono il prodotto ottenuto.

La prima colonna indica la voce doganale o il capitolo della nomenclatura combinata, mentre nella seconda colonna figura la designazione delle merci usata nella nomenclatura combinata per tale voce o capitolo. A ciascuna menzione delle prime due colonne corrisponde una regola nella colonna 3. Quando la voce che figura nella prima colonna è preceduta da "ex", la regola della colonna 3 si applica soltanto alla parte di voce doganale o di capitolo indicata nella colonna 2.

1.2. Quando nella colonna 1 sono raggruppate più voci doganali o viene indicato il numero di un capitolo, e pertanto la descrizione dei prodotti nella colonna 2 è espressa in termini generali, la regola che figura nella colonna 3 si applica a tutti i prodotti che, nella nomenclatura combinata, sono classificati nelle varie voci doganali del capitolo in causa o in una delle voci doganali raggruppate nella colonna 1.

1.3. Quando negli elenchi figurano diverse regole, ciascuna applicabile a differenti prodotti, tutti classificati nella stessa voce doganale, ciascun trattino riporta la descrizione della parte di voce cui si applica la regola indicata nella colonna 3.

##### **Nota 2**

2.1. Per "fabbricazione" si intende qualsiasi tipo di lavorazione o trasformazione, inclusi l'"assiemaggio" o le operazioni specifiche.

2.2. Per "materiale" si intende qualsiasi "ingrediente", "materia prima", "componente" o "parte" ecc., impiegato nella fabbricazione del prodotto.

2.3. Per "prodotto" si intende il prodotto ottenuto, anche se esso è destinato ad essere a sua volta successivamente impiegato in un'altra operazione di fabbricazione.

##### **Nota 3**

3.1. La lavorazione o la trasformazione richiesta da una regola della colonna 3 deve essere eseguita soltanto in relazione ai materiali non originari impiegati. Analogamente, le restrizioni che figurano in una regola della colonna 3 si applicano soltanto ai materiali non originari impiegati.

3.2. Se un prodotto, fabbricato con materiali non originari e che ha ottenuto il carattere di prodotto originario nel corso della fabbricazione, viene utilizzato come materiale nel processo di fabbricazione di un altro prodotto, non gli si applica la regola dell'elenco applicabile al prodotto finito in cui esso è incorporato.

Ad esempio, i tessuti non ricamati possono acquisire il carattere di prodotto originario se tessuti a partire da filati. Quando essi vengono successivamente utilizzati nella fabbricazione di biancheria da letto ricamata, il limite espresso in percentuale di valore prescritto per l'utilizzazione di tessuto non ricamato non si applica al caso particolare.

##### **Nota 4**

4.1. Le regole che figurano negli elenchi stabiliscono il grado minimo di lavorazione o di trasformazione da effettuare. Anche l'esecuzione di lavorazioni o trasformazioni più importanti è idonea a conferire il carattere di prodotto originario; viceversa, l'esecuzione di lavorazioni o trasformazioni inferiori a quelle richieste non può conferire il carattere di prodotto originario. In altre parole, se una regola autorizza l'impiego di un materiale non originario che si trova a un certo stadio di lavorazione, l'impiego di tale materiale in uno stadio di lavorazione precedente è autorizzato, mentre l'impiego dello stesso materiale in uno stadio successivo non lo è.

4.2. Quando una regola che figura nell'elenco specifica che un prodotto può essere fabbricato a partire da più materiali, ciò significa che è possibile utilizzare uno o più di tali materiali, ma non che tutti debbano essere utilizzati.

Ad esempio, la regola applicabile ai filati autorizza l'impiego di fibre naturali e, tra l'altro, anche di sostanze chimiche. Ciò non significa che entrambe debbano essere impiegate contemporaneamente, bensì che si può usare un materiale o l'altro, oppure entrambi.

4.3. Quando una regola in un elenco specifica che un prodotto deve essere fabbricato a partire da un determinato materiale, tale condizione non vieta l'impiego di altri materiali che, per loro intrinseca natura, non possono soddisfare tale requisito.

#### **Nota 5**

Per tutti i prodotti non menzionati nell'allegato 11 (tranne i tessili della sezione XI), l'origine viene determinata caso per caso, valutando tutte le trasformazioni o lavorazioni in relazione al concetto di ultima trasformazione o lavorazione sostanziale di cui all'articolo 24 del codice.

#### **Nota 6**

6.1. Nell'elenco dell'allegato 10, per "fibre" si intendono le "fibre naturali" e le "fibre artificiali o sintetiche in fiocco" dei codici NC da 5501 a 5507, e le fibre del tipo utilizzato per fabbricare la carta.

6.2. Nell'elenco dell'allegato 10, per "fibre naturali" si intendono le fibre diverse da quelle artificiali o sintetiche, che si trovano in uno stadio che precede la filatura, compresi i cascami; se non altrimenti specificato, il termine "fibre naturali" comprende le fibre che sono state cardate, pettinate o altrimenti preparate per la filatura, ma non filate.

6.3. L'espressione "fibre naturali" comprende i crini del codice NC 0503, la seta dei codici NC 5002 e 5003 nonché la lana, i peli fini o grossolani di animali dei codici NC da 5101 a 5105, le fibre di cotone dei codici NC da 5201 a 5203 e le altre fibre di origine vegetale dei codici NC da 5301 a 5305.

6.4. Nell'elenco dell'allegato 10, per "fibre in fiocco sintetiche o artificiali" si intendono i fasci di filamenti, le fibre in fiocco e i cascami di fibre sintetiche o artificiali in fiocco dei codici NC da 5501 a 5507.

6.5. Nell'elenco dell'allegato 10, con i termini "pasta tessile" e "sostanze chimiche" sono designati i materiali non tessili (che non sono cioè classificati nei capitoli da 50 a 63) che possono essere utilizzati per fabbricare fibre del tipo utilizzato per fabbricazione della carta.

6.6. Nel caso di prodotti ottenuti a partire da due o più materiali tessili, le disposizioni che figurano nella colonna 3 si applicano a ciascuno dei materiali tessili che li compongono.

#### **Nota 7**

7.1. Il termine "precandeggiato", di cui all'elenco dell'allegato 10, che rappresenta lo stadio di lavorazione richiesto per taluni materiali non originari utilizzati, si applica a taluni filati, tessuti e stoffe a maglia, che hanno semplicemente subito un'operazione di lavaggio dopo la filatura o la tessitura.

I prodotti precandeggiati si trovano in uno stadio di lavorazione meno avanzato dei prodotti candeggiati, i quali hanno subito vari bagni con agenti sbiancanti (agenti ossidanti quali il perossido di idrogeno e agenti riduttori).

7.2. Nell'elenco dell'allegato 10, per "confezione completa" si intendono tutte le operazioni che debbono essere effettuate successivamente al taglio dei tessuti o alla modellatura delle stoffe a maglia.

Tuttavia, il fatto che una o più lavorazioni di rifinitura non sia stata effettuata non implica che la confezione debba considerarsi incompleta.

Indichiamo qui di seguito alcuni esempi di operazioni di rifinitura:

- applicazione di bottoni e/o di altri tipi di chiusura;
- confezione di asole;
- rifinitura delle estremità di pantaloni o maniche, oppure orli inferiori di camicie, gonne o abiti;
- apposizione di guarnizioni ed accessori quali tasche, etichette, distintivi, ecc.;
- stiratura ed altre preparazioni per indumenti da vendere "confezionati".

#### **Osservazioni riguardanti le lavorazioni di rifinitura – Casi particolari**

In particolari procedimenti di fabbricazione, si può verificare il caso che le lavorazioni di rifinitura, specie se costituite da un insieme di operazioni combinate, assumano un'importanza tale da dover essere considerate come qualcosa di più della semplice rifinitura.

In casi del genere, la mancata esecuzione di dette operazioni implica la perdita del carattere di completezza della confezione.

7.3. 1'espressione "impregnazione, spalmatura, ricopertura o stratificazione" non comprende le operazioni destinate soltanto a legare assieme i tessuti.

## ALLEGATO X

ELENCO DELLE LAVORAZIONI O TRASFORMAZIONI ALLE QUALI DEVONO ESSERE SOTTOPOSTI I MATERIALI NON ORIGINARI AFFINCHÉ IL PRODOTTO FINITO POSSA AVERE IL CARATTERE DI PRODOTTO ORIGINARIO

### Materie tessili e loro manufatti della sezione XI

Codici NC	Designazione dei prodotti	Lavorazione o trasformazione effettuata sui materiali non originari che conferisce il carattere di prodotti originari
ex 5101	Lane, non cardate né pettinate: – sgrassate, non carbonizzate  – carbonizzate	Fabbricazione a partire da lana lucida, compresi i cascami di lana, il cui valore non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto  Fabbricazione a partire da lana sgrassata, non carbonizzata, il cui valore non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 5103	Cascami di lana o di peli fini o grossolani, carbonizzati	Fabbricazione a partire da cascami di lana il cui valore non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 5201	Cotone, non cardato né pettinato, candeggiato	Fabbricazione a partire da cotone grezzo il cui valore non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto
da 5501 a 5507	Fibre sintetiche o artificiali, in fiocco: – non cardate né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura – cardate o pettinate o altre	Fabbricazione a partire da sostanze chimiche o da paste tessili Fabbricazione a partire da sostanze chimiche, da paste tessili o da cascami del codice NC 5505
ex Capitoli da 50 a 55	Filati e monofilamenti, diversi dai filati di carta: – stampati o tinti	Fabbricazione a partire da: – fibre naturali, non cardate né pettinate né altrimenti preparati per la filatura, – seta greggia o cascami di seta, – sostanze chimiche o paste tessili, o – fibre in fiocco sintetiche o artificiali non cardate, né pettinate né altrimenti preparate per la filatura; oppure, stampa o tintura di filati o monofilamenti grezzi o precandeggiati <sup>(1)</sup> accompagnata

	– altri	<p>da operazioni di preparazione o rifinitura in cui sono comprese la torcitura o la tessiturizzazione in quanto tali, in cui il valore del materiale non originario (incluso il filato) non supera il 48% del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> <p>Fabbricazione a partire da:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– fibre naturali, non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura,</li> <li>– seta greggia o cascami di seta,</li> <li>– sostanze chimiche o paste tessili, o</li> <li>- fibre in fiocco sintetiche o artificiali non</li> </ul>
<b>Codici NC</b>	<b>Designazione dei prodotti</b>	<b>Lavorazione o trasformazione effettuata sui materiali non originari che conferisce il carattere di prodotti originari</b>
(segue)	Tessuti, diversi dai tessuti di filati di carta: – stampati o tinti	cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura
5601	– altri  Ovatte di materie tessili e manufatti di tali ovatte; fibre tessili di lunghezza inferiore o uguale a 5 mm (borre di cimatura), nodi e groppetti (bottoni) di materie tessili	Fabbricazione a partire da filati Oppure Stampa o tintura di tessuti grezzi o precandeggiati, accompagnata da operazioni di preparazione o rifinitura <sup>(1) (2)</sup> Fabbricazione a partire da filati
5602	Feltri, anche impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati: – stampati o tinti  – impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati – altri	Fabbricazione a partire da fibre oppure Stampa o tintura di feltri grezzi o precandeggiati, accompagnata da operazioni di preparazione o rifinitura <sup>(1) (2)</sup> Impregnatura, spalmatura, ricopertura o stratificazione di feltri grezzi <sup>(3)</sup> Fabbricazione a partire da fibre
5603	Stoffe non tessute, anche impregnate, spalmate, ricoperte o stratificate – stampate o tinte  – impregnate, spalmate, ricoperte o stratificate – altre	Fabbricazione a partire da fibre oppure Stampa o tintura di stoffe non tessute grezze o candeggiate, accompagnata da operazioni di preparazione o rifinitura <sup>(1) (2)</sup> Impregnatura, spalmatura, ricopertura o stratificazione di stoffe non tessute, grezze <sup>(3)</sup> Fabbricazione a partire da fibre

5604	Fili e corde di gomma, ricoperti di materie tessili; filati tessili, lamelle o forme simili dei codici NC 5404 o 5405, impregnati, spalmati, ricoperti o rivestiti di gomma o di materie plastiche: – fili e corde di gomma, ricoperti di materie tessili – altri	Fabbricazione a partire da fili o corde di gomma, non ricoperti di materie tessili Impregnatura, spalmatura, ricopertura o rivestimento di filati tessili, lamelle e forme simili, grezzi
5607	Spago, corde e funi, anche intrecciati, impregnati, spalmati, ricoperti o rivestiti di gomma o di materie plastiche	Fabbricazione a partire da fibre, filati di cocco o filati di filamenti o monofilamenti sintetici o artificiali
5609	Manufatti di filati, di lamelle o forme simili dei codici NC 5404 o 5405, di spago, corde o funi, non nominati né compresi altrove	Fabbricazione a partire da fibre, filati di cocco o filati di filamenti o monofilamenti sintetici o artificiali
<b>Codici NC</b>	<b>Designazione dei prodotti</b>	<b>Lavorazione o trasformazione effettuata sui materiali non originari che conferisce il carattere di prodotti originari</b>
5704  Capitolo 58	Tappeti e altri rivestimenti del suolo, di feltro, non "tufted" né "fioccati" anche confezionati  Tessuti speciali e superfici tessili "tufted"; pizzi, arazzi; passamaneria; ricami: – ricami in pezza, in strisce o in motivi (codice NC 5810)  – stampati o tinti    – impregnati, spalmati o ricoperti  – altri	Fabbricazione a partire da fibre  Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione a partire da filati oppure Stampa o tintura di tessuti, feltri o stoffe non tessute, grezzi o precandeggiati, accompagnata da operazioni di preparazione o rifinitura <sup>(1)</sup> <sup>(2)</sup> Fabbricazione a partire da tessuti, feltri o stoffe non tessute, grezzi, Fabbricazione a partire da filati
5901	Tessuti spalmati di colla o di sostanze amidacee, dei tipi utilizzati in legatoria, per cartonaggi, nella fabbricazione di astucci o per usi simili; tele per decalco o trasparenti per il disegno; tele preparate per la pittura; bugrane e tessuti simili rigidi dei tipi utilizzati per cappelleria	Fabbricazione a partire da tessuti grezzi
5902	Nappe a trama per pneumatici ottenute da filati ad alta tenacità di nylon o di altri poliammidi, di poliesteri o di rayon di viscosa	Fabbricazione a partire da filati

5903	Tessuti impregnati, spalmati o ricoperti di materia plastica o stratificati con materia plastica, diversi da quelli del codice NC 5902	Fabbricazione a partire da tessuti grezzi oppure Stampa o tintura di tessuti, grezzi o precandeggiati, accompagnata da operazioni di preparazione o rifinitura <sup>(1) (2)</sup>
5904	Linoleum, anche tagliati; rivestimenti del suolo costituiti da una spalmatura o da una ricopertura applicata su un supporto tessile, anche tagliati	Fabbricazione a partire da tessuti, feltro o stoffe non tessute, grezzi
5905	Rivestimenti murali di materie tessili	Fabbricazione a partire da tessuti grezzi oppure Stampa o tintura di tessuti, grezzi o precandeggiati, accompagnata da operazioni di preparazione o rifinitura <sup>(1) (2)</sup>
5906		Fabbricazione a partire da stoffe a maglia, non grezze o da altri tessuti grezzi
5907	Tessuti gommati, diversi da quelli del codice NC 5902  Altri tessuti impregnati, spalmati o ricoperti: tele dipinte per scenari di teatri, per sfondi di studi o per usi simili	Fabbricazione a partire da tessuti grezzi oppure Stampa o tintura di tessuti, grezzi o precandeggiati, accompagnata da operazioni di preparazione o rifinitura <sup>(1) (2)</sup>
<b>Codici NC</b>	<b>Designazione dei prodotti</b>	<b>Lavorazione o trasformazione effettuata sui materiali non originari che conferisce il carattere di prodotti originari</b>
5908	Lucignoli tessuti, intrecciati o a maglia, di materie tessili, per lampade, fornelli, accendini, candele o simili; reticelle ad incandescenza e stoffe tubolari a maglia occorrenti per la loro fabbricazione, anche impregnate	Fabbricazione a partire da filati
5909	Tubi per pompe e simili, di materie tessili, anche con armature o accessori di altre materie	Fabbricazione a partire da filati o da fibre
5910	Nastri trasportatori e cinghie di trasmissione di materie tessili, anche rinforzati di metallo o di altre materie	Fabbricazione a partire da filati o da fibre
5911	Prodotti e manufatti tessili per usi tecnici, indicati nella nota 7 di questo capitolo: – dischi e rondelle per lucidare non di feltro – altri	Fabbricazione a partire da filati, da cascami di tessuto o da stracci, del codice NC 6310 Fabbricazione a partire da filati o da fibre
Capitolo 60	Stoffe a maglia: – stampate o tinte	Fabbricazione a partire da filati

<p>Capitolo 61</p> <p>ex Capitolo 62</p> <p>6213 e 6214</p>	<p>– altre</p> <p>Indumenti ed accessori di abbigliamento, a maglia:</p> <p>– ottenuti riunendo, mediante cucitura o in altro modo, due o più parti di stoffa a maglia, tagliate o realizzate direttamente nella forma voluta</p> <p>– altri</p> <p>Indumenti ed accessori di abbigliamento diversi da quelli a maglia, esclusi quelli dei codici NC 6213 e 6214, per i quali le relative regole sono specificate in appresso:</p> <p>– finiti o completi</p> <p>– non finiti o incompleti</p> <p>Fazzoletti da naso e da taschino; scialli, sciarpe, foulard, fazzoletti da collo, sciarpette, mantiglie, veli e velette e manufatti simili:</p> <p>– ricamati</p> <p>– altri</p>	<p>oppure</p> <p>Stampa o tintura di stoffe a maglia, grezze o precandeggiate, accompagnata da operazione o rifinitura <sup>(1)</sup> <sup>(2)</sup></p> <p>Fabbricazione a partire da filati</p> <p>Confezione completa <sup>(4)</sup></p> <p>Fabbricazione a partire da filati</p> <p>Confezione completa (4)</p> <p>Fabbricazione a partire da filati</p> <p>Fabbricazione a partire da filati oppure Fabbricazione a partire da tessuti non ricamati, il cui valore non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione a partire da filati</p>
---	--	---

Codici NC	Designazione dei prodotti	Lavorazione o trasformazione effettuata sui materiali non originari che conferisce il carattere di prodotti originari
<p>da 6301 a ex 6306</p>	<p>Coperte; biancheria da letto, da tavola, da toeletta o da cucina; tendine, tende e tendaggi per interni; mantovane e tendaggi per letto, altri manufatti per l'arredamento, esclusi quelli del codice NC 9404; sacchi e sacchetti da imballaggio, copertoni e tende per l'esterno ed oggetti per campeggio</p> <p>– di feltro o di stoffe non tessute</p> <p>– non impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati</p> <p>– impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati</p>	<p>Fabbricazione a partire da fibre</p> <p>Impregnazione, spalmatura, ricopertura o stratificazione di feltri o stoffe non tessute, grezzi <sup>(3)</sup></p>

6307	<ul style="list-style-type: none"> <li>– altri:</li> <li>– a maglia</li> <li>– non ricamati</li> <li>– ricamati</li>   <li>– diversi da quelli a maglia:</li> <li>– non ricamati</li> <li>– ricamati</li>   <li>Altri manufatti tessili confezionati (compresi i modelli di vestiti), esclusi ventagli e ventole non azionati meccanicamente, telai e manici annessi e parti di questi</li> <li>– stracci, torcioni, e strofinacci, anche scamosciati e articoli simili per le pulizie</li> <li>– altri</li> </ul>	<p>Confezione completa <sup>(4)</sup> Confezione completa <sup>(4)</sup> oppure Fabbricazione a partire da tessuti non ricamati il cui valore non superi il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> <p>Fabbricazione a partire da filati Fabbricazione a partire da filati oppure Fabbricazione a partire da tessuti non ricamati il cui valore non superi il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> <p>Fabbricazione a partire da filati</p> <p>Fabbricazione il cui valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>
6308	<p>Assortimenti costituiti da pezzi di tessuto e di filati, anche con accessori, per la confezione di tappeti, di arazzi, di tovaglie o di tovaglioli ricamati o di manufatti tessili simili, in imballaggi per la vendita al minuto</p>	<p>Incorporazione in un assortimento in cui il valore complessivo dei materiali non originari, incorporati, non supera il 25% del prezzo franco fabbrica dell'assortimento</p>

(1) Vedi nota introduttiva 7.1 nell'allegato 9.

(2) Tuttavia, per essere considerata una lavorazione o una trasformazione conferente l'origine. la stampa a caldo deve essere accompagnata dalla stampa della carta detta "transfert"

(3) Vedi nota introduttiva 7.3 nell'allegato 9.

(4) Vedi nota introduttiva 7.2 nell'allegato 9.

## ALLEGATO XI

ELENCO DELLE LAVORAZIONI O TRASFORMAZIONI ALLE QUALI DEVONO ESSERE SOTTOPOSTI I MATERIALI NON ORIGINARI AFFINCHÉ IL PRODOTTO FINITO POSSA AVERE IL CARATTERE DI PRODOTTO ORIGINARIO

**Prodotti diversi dalle materie tessili e loro manufatti della sezione XI**

Codici NC	Designazione dei prodotti	Lavorazione o trasformazione effettuata sui materiali non originari che conferisce il carattere di prodotti originari
-----------	---------------------------	---

0201	Carni di animali della specie bovina, fresche o refrigerate	Macellazione preceduta da un periodo d'ingrassamento di almeno tre mesi <sup>(1)</sup>
0202	Carni di animali della specie bovina, congelate	Macellazione preceduta da un periodo d'ingrassamento di almeno tre mesi <sup>(1)</sup>
0203	Carni di animali della specie suina, fresche, refrigerate o congelate	Macellazione preceduta da un periodo d'ingrassamento di almeno due mesi <sup>(1)</sup>
0204	Carni di animali delle specie ovina o caprina, fresche, refrigerate o congelate	Macellazione preceduta da un periodo d'ingrassamento di almeno due mesi <sup>(1)</sup>
0205	Carni di animali delle specie equina, asinina o mulesca, fresche, refrigerate o congelate	Macellazione preceduta da un periodo d'ingrassamento di almeno tre mesi (1)
0206	Fratte commestibili di animali delle specie bovina, suina, ovina, caprina, equina, asinina o mulesca, fresche, refrigerate o congelate	Macellazione preceduta da un periodo d'ingrassamento di almeno tre mesi o, nel caso di animali delle specie suina, ovina e caprina, di almeno due mesi (1)
ex 0408	Uova di volatili, sgusciate, e tuorli, essiccati	Essiccazione (previa rottura e separazione, se del caso) di: – uova di volatili, in guscio, fresche o conservate, del codice ex 0407 – uova di volatili, sgusciate, non essiccate, del codice ex 0408, o – tuorli, non essiccati, del codice ex 0408
ex 1404	Linter di cotone, candeggiati	Fabbricazione a partire da cotone grezzo il cui valore non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 2009	Succhi di uva (compresi i mosti di uva) non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti	Fabbricazione a partire da mosti d'uva
ex 2204	Vini di uve fresche, addizionati di mosti d'uva concentrati o no, o di alcole, per la fabbricazione di vermut	Fabbricazione a partire da vini di uve fresche
ex 2205	Vermut	Fabbricazione a partire da vini di uve fresche, addizionati di mosti d'uva, concentrati o no, o di alcole, del codice 2204
ex 3401	Feltri e stoffe non tessute, impregnati, spalmati o ricoperti di sapone o di detergenti	Fabbricazione a partire da feltri o da stoffe non tessute
<b>Codici NC</b>	<b>Designazione dei prodotti</b>	<b>Lavorazione o trasformazione effettuata sui materiali non originari che conferisce il carattere di prodotti originari</b>

ex 3405	Feltri e stoffe non tessute, impregnati, spalmati o ricoperti di lucidi e creme per calzature, encaustici, lucidi per carrozzerie, per vetro o metalli, paste e polveri per pulire e lucidare e preparazioni simili	Fabbricazione a partire da feltri o da stoffe non tessute
ex 3502	Ovoalbumina, essiccata	Essiccazione (previa rottura e separazione, se del caso) di: – uova di volatili, in guscio, fresche o conservate, del codice ex 0407 – uova di volatili, sgusciate, non essiccate, del codice ex 0408, o – albumi, non essiccati, del codice ex 3502
ex 4203	Indumenti di cuoio naturale o ricostituito	Cucitura o assemblaggio di due o più pezzi di cuoio naturale o ricostituito
ex 4910	Calendari di ceramica di ogni genere, stampati, decorati	Decorazione dell'oggetto di ceramica purché, nella classificazione dei prodotti ottenuti, essa figuri in una voce tariffaria diversa da quella dei prodotti utilizzati
da 6401 a 6405	Calzature	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale escluse le calzature incomplete formate da tomaie fissate alle soles primarie o ad altre parti inferiori, della voce 6406
da ex 6911 a ex 6913	Vasellame, altri oggetti per uso domestico ed oggetti di igiene o da toletta, statuette ed altri oggetti d'ornamento, di ceramica decorati.	Decorazione dell'oggetto di ceramica purché, nella classificazione dei prodotti ottenuti, essa figuri in una voce tariffaria diversa da quella dei prodotti utilizzati
ex 7117	Minuterie di fantasia di ceramica, decorate	Decorazione dell'oggetto di ceramica purché, nella classificazione dei prodotti ottenuti, essa iguri in una voce tariffaria diversa da quella dei prodotti utilizzati
ex 8482	Cuscinetti a rotolamento, a sfere, a cilindri,	Fabbricazione preceduta da trattamento a caldo, rettifica e lucidatura degli anelli esterni ed interni
ex 8520	a rulli o ad aghi (a rullini), montati <sup>(2)</sup>  Magnetofoni, anche con dispositivo incorporato per la riproduzione del suono	Fabbricazione nel caso in cui il valore acquisito grazie alle operazioni di montaggio ed, eventualmente, all'incorporazione di pezzi originari del paese in cui è stato effettuato il montaggio rappresenti almeno il 45% del prezzo franco fabbrica del prodotto Se non è raggiunta la percentuale del 45 %, l'origine degli apparecchi è quella del paese di cui sono originari i pezzi il cui prezzo franco fabbrica rappresenta più del 35 % del prezzo franco fabbrica degli apparecchi Se la regola del 35% è rispettata in due

		paesi, l'origine degli apparecchi è quella del paese di cui sono originari i pezzi che costituiscono la percentuale più elevata
<b>Codici NC</b>	<b>Designazione dei prodotti</b>	<b>Lavorazione o trasformazione effettuata sui materiali non originari che conferisce il carattere di prodotti originari</b>
ex8523 2090	Dischetti magnetici da 3,5 pollici, non registrati, preformattati o no, dotati o no di un segnale analogico registrato a fini di verifica della qualità della superficie magnetica.	Assemblaggio del dischetto (compreso l'inserimento del disco magnetico e l'assemblaggio dell'involucro), oltre alla produzione: o del disco magnetico (compresa la lucidatura) oppure della parte superiore ed inferiore dell'involucro. Nel caso in cui né il disco, né la parte superiore né quella inferiore dell'involucro siano fabbricati nel paese in cui ha luogo l'assemblaggio del disco, il disco è considerato come originario del paese di origine dei componenti che rappresentano, in percentuale, la parte più elevata del prezzo franco fabbrica del prodotto. Il solo assemblaggio (compreso l'inserimento del disco magnetico e l'assemblaggio dell'involucro) e confezionamento del dischetto non gli conferisce il carattere di prodotto originario.
ex 8527	Apparecchi riceventi per la radiodiffusione, anche combinati, in uno stesso involucro, con un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono o con un apparecchio di orologeria	Fabbricazione in cui il valore acquisito grazie alle operazioni di montaggio e, eventualmente, all'incorporazione di pezzi originari del paese dove viene effettuato il montaggio rappresenta almeno il 45% del prezzo franco fabbrica degli apparecchi Se non è raggiunta la percentuale del 45% l'origine degli apparecchi è quella del paese di cui sono originari i pezzi il cui prezzo franco fabbrica rappresenta più del 35 % del prezzo franco fabbrica degli apparecchi Se la regola del 35 % è rispettata in due paesi, l'origine degli apparecchi è quella del paese di cui sono originari i pezzi che costituiscono la percentuale più elevata
ex 8528	Apparecchi riceventi per la televisione, (esclusi i videotuner, i teleproiettori e i videomonitor), anche combinati, in uno stesso involucro, con apparecchi riceventi per la radiodiffusione o con apparecchi per la registrazione o la riproduzione del suono	Fabbricazione in cui il valore acquisito grazie alle operazioni di montaggio ed, eventualmente all'incorporazione di pezzi originari del paese dove viene effettuato il montaggio rappresenta almeno il 45 % del prezzo franco fabbrica degli apparecchi. Se non è raggiunta la percentuale del 45%, l'origine degli apparecchi è quella del paese di cui sono originari i pezzi il cui prezzo franco fabbrica rappresenta più del 35% del prezzo franco fabbrica degli apparecchi. Se la regola del 35% è rispettata in due

ex 8542	Circuiti integrati	paesi, l'origine degli apparecchi è quella del paese di cui sono originari i pezzi che costituiscono la percentuale più elevata  Diffusione (dove i circuiti integrati sono formati su un substrato a semiconduttori mediante l'introduzione selettiva di un drogante appropriato)
---------	--------------------	--

<b>Codici NC</b>	<b>Designazione dei prodotti</b>	<b>Lavorazione o trasformazione effettuata sui materiali non originari che conferisce il carattere di prodotti originari</b>
ex 9009	Apparecchi di fotocopia a sistema ottico o per contatto	Assemblaggio di apparecchi di fotocopia nonché fabbricazione dei cavi, del tamburo, dei rulli, delle lastre, dei cuscinetti a rulli, delle viti e dei dadi
ex 9113	Cinturini e braccialetti per orologi e loro parti, di materie tessili	Fabbricazione in cui il valore dei materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 9401 e ex 9403	Mobili per sedersi di ceramica (esclusi quelli del codice 9402), anche trasformabili in letti, e. loro parti, decorati	Decorazione dell'articolo di ceramica purché, nella classificazione dei prodotti ottenuti, essa figuri in una voce tariffaria diversa da quella dei prodotti utilizzati
ex 9405	Apparecchi per l'illuminazione di ceramica (compresi i proiettori e loro parti), non nominati né compresi altrove, decorati; insegne pubblicitarie, insegne luminose, targhette indicatrici luminose ed oggetti simili, muniti di una fonte di illuminazione fissata in modo definitivo, e loro parti, non nominati né compresi altrove, di ceramica, decorati	Decorazione dell'articolo di ceramica purché, nella classificazione dei prodotti ottenuti, essa figuri in una voce tariffaria diversa da quella dei prodotti utilizzati

<sup>(1)</sup> Quando non corrispondono alle condizioni richieste, le carni (frattaglie) in parola sono considerate originarie del paese in cui gli animali dai quali provengono sono stati ingrassati o allevati più a lungo.

<sup>(2)</sup> Il termine "montati" comprende gli articoli parzialmente montati, ma esclude i prezzi smontati.